

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CUNEO

REGOLAMENTO DI VERIFICA PERIODICA (1)

ART.1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle vigenti norme in materia, le modalità di effettuazione della verifica periodica degli strumenti di misura.

Agli effetti del presente regolamento, si intende:

- a) per *verificazione periodica*, la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, così come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2000, n.182 e 10 dicembre 2001 art. 1;
- b) per *strumenti di misura*, gli strumenti metrici contemplati dal T.U. delle leggi metriche r.d. 23 agosto 1890, n. 7088, dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, dall'art. 1 del D.M. 182/00 e dall'art. 1 D.M. 10 dicembre 2001;
- c) per *utente metrico* colui che utilizza strumenti per pesare e/o per misurare:
 - per gli impieghi di cui all'art. 2, secondo comma, del d.lgs. 517/92;
 - per le utilizzazioni di cui all'art. 1 del D.M. 182/00 e dall'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2001;
- d) per *elenco degli utenti metrici*, l'elenco degli utenti utilizzatori di strumenti di misura soggetti all'obbligo della verifica periodica, formato dall'ufficio metrico ai sensi dell'art. 8 del D.M. 182/00.

ART.2 – PERIODICITÀ

Gli strumenti di misura devono essere sottoposti alla verifica periodica entro 60 giorni dalla loro prima utilizzazione e successivamente, secondo la periodicità di seguito riportata, fissata dal D.M. 182/00, che decorre per ogni strumento dalla data dell'ultima verifica effettuata sullo stesso:

- 2 anni per complessi di misura per carburanti e per misuratori massici di gas metano;
- 3 anni per strumenti per pesare;
- 4 anni per misuratori di liquidi diversi dai carburanti e dall'acqua e per strumenti per la misura di lunghezze, compresi i misuratori di livello dei serbatoi;
- 5 anni per masse campione, misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;
- 2 anni per convertitori di volume di gas;
- secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministro delle Attività Produttive sentito il Comitato centrale metrico, per gli strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti.

L'assolvimento dell'obbligo della presentazione alla verifica periodica rimane comunque un'incombenza dell'utente.

Gli strumenti sono inoltre soggetti alla verifica a seguito di riparazioni e altri interventi che comportino la rimozione dei sigilli metrici, nonché in ottemperanza ad ordini di aggiustamento e/o presentazione emessi dall'ufficio metrico.

Le masse e/o i pesi di rapporto che sono di ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo, sono sottoposti a verifica presso la sede dell'ufficio metrico, con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono, ai fini metrologici, parte funzionalmente essenziale ed integrante.

Gli utenti metrici che svolgono attività di commercio ambulante sono tenuti a presentare alla verifica periodica gli strumenti, le relative masse e/o pesi campione utilizzati, nei termini sopra indicati, esclusivamente presso la sede dell'ufficio metrico.

Art.3 – Procedura

Gli strumenti vanno presentati a verifica presso la sede dell'ufficio metrico. Su richiesta degli utenti interessati è possibile richiedere la verifica presso il luogo di utilizzazione degli strumenti stessi, fatte salve le eccezioni riportate nel precedente articolo.

Gli utenti interessati ad ottenere la verifica degli strumenti, devono far pervenire all'ufficio metrico l'apposito modello, debitamente compilato e firmato, unitamente all'attestazione, ove stabilito, dell'avvenuto versamento sul c/c postale n.108126, intestato alla Camera di commercio di Cuneo, dell'importo stabilito dalle vigenti norme o approvato dalla Giunta camerale, secondo le disposizioni in vigore.

La presentazione alla verifica, comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio, consente l'utilizzo degli strumenti fino all'effettuazione della verifica stessa.

Gli uffici provvedono al collaudo di posa in opera entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'utente, ed eseguono la verifica periodica entro un termine massimo di 2 anni dal ricevimento della richiesta.

L'utente metrico, per la verifica periodica e/o la vigilanza di strumenti con portata massima superiore a 30 kg, dovrà mettere a disposizione masse e misure campione, qualora l'ufficio metrico ne fosse sprovvisto, nonché mezzi e personale. L'utente stesso è esonerato da tale obbligo nel caso in cui la messa a disposizione di tali attrezzature sia effettuata dal Fabbricante metrico.

Art.4 – Casi particolari

La verifica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del d.lgs. 517/92.

La verifica degli strumenti di tipo fisso, per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi del Regolamento camerale di concessione previsto dal decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 179, può esser eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione dal fabbricante stesso.

La verifica degli strumenti può essere effettuata da laboratori abilitati ad operarla ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, e del regolamento camerale di attuazione approvato con deliberazione n. 4/C del 30.04.2004, aggiornato con le modifiche apportate con deliberazione n. 5/C del 10.01.2005.

Il fabbricante o il laboratorio, che si avvalga delle disposizioni di cui ai precedenti commi, dovrà comunicare all'ufficio metrico competente l'avvenuta verifica degli strumenti, il luogo di funzionamento, gli estremi di identificazione degli stessi, nonché le generalità e l'attività dell'utente metrico, entro la prima decade del mese successivo all'esecuzione della verifica, ai fini della sorveglianza e dell'aggiornamento dell'elenco degli utenti metrici.

Art.5 – Esito della verifica

L'esito positivo della verifica è attestato dal personale metrico responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento, utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione, le cui caratteristiche sono indicate all'art. 3, comma 2, del D.M. 182/00.

In caso di esito negativo l'Ispettore metrico emette, a seconda dei casi:

- a. ordine di aggiustamento, qualora lo strumento presenti errori superiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente o tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica;
- b. ordine di presentazione, qualora l'utente non sia dotato di strumento avente le caratteristiche previste dalla legge per l'esercizio dell'attività o qualora la verifica sia risultata impossibile per motivi non imputabili all'ufficio;
- c. provvedimento di sequestro nei casi previsti dalla legge.

Avverso tali provvedimenti è ammesso, entro 30 giorni dal loro rilascio, ricorso gerarchico al Segretario generale della Camera di commercio, e/o, entro 60 giorni dal loro rilascio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative disposte dalle norme vigenti.

Art.6 – Elenco degli utenti metrici

L'ufficio metrico forma, in conformità a quanto prescrivono gli articoli 8 e 9 del D.M. 182/00, l'elenco degli utenti metrici sulla base dei dati forniti dal Registro Imprese, dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli risultanti dall'attività ispettiva, indicando, oltre le generalità e il luogo di esercizio dell'utente, gli estremi di identificazione degli strumenti e le scadenze della relativa verifica.

Art.7 – Vigilanza

La vigilanza presso l'utenza sulla corretta applicazione delle norme del D.M. 182/00 viene esercitata, ad intervalli casuali e senza preavviso, dal personale dell'ufficio metrico.

Art.8 – Disposizione transitoria

Per le richieste di verifiche periodiche non ancora evase all'entrata in vigore del presente regolamento i termini indicati dall'art. 3, comma 4, decorrono da tale data.

Alle richieste di verifica periodica a domicilio, presentate da esercenti il commercio ambulante e non ancora evase, si applicheranno le modalità indicate nell'art. 2 comma 5.

Art.9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Camerale

(1) approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4/C dell' 8 gennaio 2007